

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 528° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1990

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	<i>Pag.</i>	3
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	5
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	11
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	23
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	32
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	34

**Organismi bicamerali**

Riconversione industriale .....	<i>Pag.</i>	38
Territori colpiti da terremoti .....	»	41
Assistenza sociale .....	»	42

**Sottocommissioni permanenti**

3 <sup>a</sup> - <i>Affari esteri - Pareri</i> .....	<i>Pag.</i>	49
------------------------------------------------------	-------------	----

---

<i>CONVOCAZIONI</i> .....	<i>Pag.</i>	50
---------------------------	-------------	----

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1990

**168<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente  
Covi*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Cocco.*

*La seduta inizia alle ore 11.55.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Deputati Bargone ed altri: Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recante disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (2006), approvato dalla Camera dei deputati**

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa il 27 giugno, al termine della relazione del senatore Correnti.

Si apre la discussione generale, nel corso della quale prende la parola il senatore DI LEMBO, il quale manifesta l'avviso favorevole del Gruppo democratico cristiano all'approvazione del disegno di legge, benchè si tratti di provvedimento parziale, che non tiene conto dell'avvenuto superamento di ogni distinzione fra le funzioni del procuratore e quelle dell'avvocato.

Il senatore FILETTI esprime l'orientamento favorevole della sua parte politica all'approvazione del disegno di legge, in considerazione dell'opportunità che gli esami di procuratore legale possano aver luogo anche presso un distretto di Corte d'appello diverso da quello dove l'interessato intende iscriversi. Il provvedimento in titolo merita sollecito accoglimento, anche se non tiene conto dei problemi che comporta per gli avvocati l'impossibilità di esercitare direttamente all'infuori del distretto di iscrizione, con la conseguente necessità di ricorrere alla collaborazione di procuratori locali. Si tratta tuttavia di una questione che dovrà essere esaminata nel corso della discussione sulla riforma globale dell'ordinamento forense.

Il senatore LIPARI, concorda con quanto finora rilevato nel corso del dibattito e, in particolare, esprime la consapevolezza che si tratta di un provvedimento parziale, volto a ripristinare la disciplina vigente prima della legge del 1985, la quale aveva inteso opporsi a «migrazioni» di candidati verso sedi concorsuali ritenute essere di minore resistenza. Le norme di quest'ultima potevano infatti esporsi a sospetti di illegittimità costituzionale e non avevano inciso significativamente sui comportamenti dei candidati. In conclusione, trova anche in questo caso conferma il fatto che sul costume sociale non si può intervenire efficacemente con la legge.

Il presidente COVI preannuncia l'astensione del Gruppo repubblicano giacchè, nell'imminenza della riforma dell'ordinamento forense, sarebbe preferibile intervenire in maniera sistematica. Peraltro, nel merito, si deve riconoscere che non si tratta solo di operare su presunti vizi di incostituzionalità, ma anche di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria in materia di libertà di stabilimento delle persone.

La senatrice SALVATO preannuncia il voto favorevole del Gruppo comunista, il quale non apprezza però la eccessiva frequenza di interventi in questo campo. Auspica comunque che, sia pure nell'ambito della riforma dell'ordinamento forense, si tenga conto di rimeditare la struttura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e si ponga la dovuta attenzione ai problemi della formazione professionale.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il senatore CORRENTI che registra con soddisfazione il giudizio globalmente favorevole degli intervenuti, sia pure con l'eccezione del presidente Covi, le cui riserve attengono non tanto al merito del provvedimento quanto alla collocazione sistematica dell'emananda legge. Atteso come la scadenza legata all'integrazione comunitaria incalzi, invita i commissari ad approvare subito il disegno di legge, che innova sia rispetto alla normativa del 1933, che alla legge n. 406 del 1985.

Dopo il parere favorevole del sottosegretario COCO all'approvazione del disegno di legge si passa all'esame dell'articolato. Senza discussione sono approvati i quattro articoli, come pure il provvedimento nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 12.20.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1990

**119<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIACOMETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa De Carolis.*

*La seduta inizia alle ore 11,45.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (1954-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione del provvedimento, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Si passa, quindi, all'esame dell'articolato.

Posti separatamente ai voti, sono approvati i due articoli di cui consta il provvedimento, nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento. Successivamente, viene posto ai voti ed approvato, all'unanimità, il disegno di legge nel suo complesso.

**Valiani ed altri: Conferma del contributo dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche e assimilate di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 33 (2135)**  
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si prosegue la trattazione del provvedimento, sospesa nella seduta del 27 giugno scorso.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sia sul disegno di legge che sull'emendamento presentato nella scorsa seduta dai senatori Boldrini ed altri.

Non essendovi altri iscritti a parlare in sede di discussione generale, si passa all'esame dell'articolato.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli articoli 1 e 2 (con modifiche meramente formali suggerite dal relatore Cappuzzo). In sede di esame dell'articolo 3, favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo, viene accolto l'emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo, dei senatori Boldrini ed altri (sulla copertura finanziaria derivante dal provvedimento).

Risulta, infine, approvato (all'unanimità) il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche introdotte.

#### *IN SEDE REFERENTE*

##### **Boato e Strik Lievers: Regolamentazione del servizio civile alternativo (1080)**

(Esame e rinvio)

Il relatore IANNI riferisce sul disegno di legge n. 1080, che, disciplinando l'espletamento da parte degli obiettori di coscienza del servizio civile alternativo, potrebbe presentare aspetti di connessione sia con talune norme contenute nei disegni di legge nn. 1642, 1906 e 1908, sia con altre recate dall'ipotesi di testo unificato redatto dal Comitato ristretto per questi ultimi provvedimenti.

Sia il senatore POLI che il senatore GIACCHÈ fanno osservare che il provvedimento in esame in realtà non può considerarsi connesso con gli altri sulla leva (di cui la Commissione riprenderà nella seduta odierna l'esame congiunto), trattandosi di normativa riferita al servizio civile alternativo a quello militare per effetto di intervenuta obiezione di coscienza (questione che, tra l'altro, è all'esame della Commissione difesa dell'altro ramo del Parlamento). Entrambi chiedono, conseguentemente, che la Commissione deliberi di non ravvisare alcun aspetto di connessione con i disegni di legge nn. 1642, 1906 e 1908.

La Commissione si pronuncia in tal senso ed il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1080 è rinviato ad altra seduta.

**Pecchioli ed altri: Riduzione a sei mesi della durata della leva obbligatoria ed istituzione del servizio civile (1642)** (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare comunista, ai sensi dell'articolo 79, primo comma, del Regolamento, nella seduta del 15 marzo 1989*)

**Bozzello Verole ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme in materia di servizio di leva (1906)**

**Poli ed altri: Norme di principio sulla difesa nazionale (1908)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 14 febbraio scorso (data nella quale fu istituito un comitato ristretto).

Il relatore IANNI dà conto dei lavori del comitato ed illustra il contenuto del testo unificato elaborato in sede ristretta, che consta di 7 articoli.

L'articolo 1 fissa le norme di principio in materia di servizio di leva; l'articolo 2 stabilisce i criteri attraverso i quali i giovani possono venire assegnati al servizio militare di leva o a quello nazionale civile che si intende istituire; l'articolo 3 eleva la paga giornaliera netta dei militari di leva e la retribuzione dei militari in ferma prolungata; l'articolo 4 stabilisce che la normativa vigente in materia di licenze per il personale militare si applichi ai militari di leva, a quelli in ferma prolungata e ai cittadini che svolgono il servizio nazionale civile; l'articolo 5 istituisce il Dipartimento del Servizio nazionale civile; gli articoli 6 e 7 contengono norme di delegazione al Governo per disciplinare l'ordinamento del Servizio nazionale civile e per varare un piano pluriennale di ammodernamento delle caserme e delle infrastrutture militari.

Il relatore fa, quindi, presente che sull'ipotesi di testo unificato da lui illustrata il Comitato ristretto ha raggiunto unanimità di consensi. Non vi è stato, invece, accordo sulla durata del servizio di leva e sull'eventuale istituzione del servizio militare volontario femminile. Per questo motivo, l'articolato proposto non contiene disposizioni in tal senso, ed è, pertanto, necessario che, su tali questioni, sia la Commissione in sede plenaria a far emergere il proprio orientamento.

Segue un dibattito.

Il senatore CAPPUZZO, dopo aver espresso perplessità sugli articoli 1 e 7 del testo del Comitato ristretto (in quanto l'articolo 1 riproduce sostanzialmente un'analogia disposizione della legge n. 382 del 1978 e la materia trattata dall'articolo 7 non appare pertinente con quella della leva), fa presente, più in generale, di non essere d'accordo con lo spirito di tutto l'articolato.

Egli ritiene, infatti, che una normativa come quella in discussione (fortemente innovativa) avrebbe dovuto essere avviata solo a seguito di un più ampio ed approfondito dibattito in sede politica e tecnico-militare.

Prima di procedere a riforme e riduzioni della durata della leva, occorrerebbe sgombrare il campo da fondamentali interrogativi su quali siano le attuali esigenze di sicurezza, quale sia il *trend* demografico del Paese, quale scopo debbano avere oggi il servizio militare e il servizio civile e come possano essere utilizzati gli obiettori di coscienza.

Ancora, è fondamentale chiedersi quale ruolo vada assegnato al servizio militare di leva, atteso che esso non può avere carattere addestrativo, dovendo mirare tale attività all'eventuale impiego in caso di crisi o per esigenze di mobilitazione.

Il servizio di leva comporta infatti un costo notevole per il Paese: non avrebbe senso sprecare ingenti risorse finanziarie solo per addestrare i giovani alle armi perdendo di vista le finalità operative in caso di necessità (anche attraverso un intelligente sistema di richiami).

Concludendo, il senatore Cappuzzo sottolinea che è necessario far sì che i giovani si accostino con interesse a quello che rimane pur

sempre un obbligo costituzionale, che sentano il servizio militare come un effettivo dovere utile per loro e per la Patria e non – come adesso spesso se ne avverte l'impressione – una mera perdita di tempo.

Ha la parola il senatore GIACCHÈ: l'articolato proposto dal Comitato ristretto può essere giudicato positivamente, in quanto, alla luce dei sempre più sorprendenti sviluppi della situazione internazionale, appare ormai certo che occorre rivedere sia il modello di difesa in generale, sia, in particolare, la normativa sul servizio militare.

Del resto, lo stesso Capo di Stato maggiore della difesa ha recentemente affermato, dinanzi alla Commissione difesa della Camera dei deputati, che lo strumento militare italiano si è ridotto, negli ultimi 15 anni, del 25 per cento e si è dichiarato convinto che occorra operare nel senso di una ulteriore ristrutturazione razionale delle Forze armate.

È, quindi, necessario, con una nuova, moderna ed adeguata concezione dello strumento militare, esaltare il ruolo delle funzioni addestrative e, parallelamente, incentivare il volontariato e quindi la ferma prolungata.

Su queste finalità, il Comitato ristretto si è trovato concorde. Resta da definire la durata del periodo di leva ed è necessario che la Commissione sottoponga all'Assemblea una precisa proposta al riguardo.

Nel sollecitare una soluzione in tal senso – che, per il Gruppo comunista, rimane quella originariamente proposta di riduzione a 6 mesi – il senatore Giacchè conclude raccomandando comunque che la durata del servizio di leva sia fissata con chiarezza nella legge, evitando soluzioni dilatorie o deleghe al Ministro della difesa.

Il senatore BOZZELLO VEROLE, pur esprimendo apprezzamento per l'operato del Comitato ristretto, fa presente che il testo elaborato è carente in alcuni aspetti assai delicati.

In particolare, non vi sono chiari riferimenti all'utilizzazione dei giovani a seguito dell'addestramento (in proposito, il disegno di legge n. 1906 del Gruppo socialista contiene precise indicazioni); il Comitato ristretto, inoltre, non si è assolutamente pronunciato sul servizio militare femminile mentre appare, invece, positiva la proposta di aumentare la paga giornaliera e incentivare la ferma prolungata.

Sulla durata della ferma, che è l'aspetto più importante, riterrebbe opportuno ascoltare preventivamente l'opinione del Ministro della difesa, anche perchè la questione deve essere vista alla luce sia degli orientamenti degli altri Paesi della NATO, sia in relazione alla finalità a cui si ritiene debba tendere il servizio militare.

Ha, quindi, la parola il senatore POLI. Riservandosi di proporre qualche modifica all'articolo 3 allo scopo di approfondire il significato della «ferma operativa», che deve essere mantenuta come necessario corollario di quella addestrativa, fornisce dati analitici sul gettito attuale della leva e su quello dei prossimi dieci anni, nonchè sull'afflusso dei volontari.

In particolare, fa presente che, rispetto ad un gettito prevedibile di circa 462.000 uomini, il 27 per cento risulta di fatto indisponibile per

diverse cause (riforma, espatrio, condanne penali, renitenza alla leva, dispense); il 9 per cento viene impiegato (come ausiliari) nei Corpi armati di polizia; il 13 per cento ottiene il rinvio per motivi di studio; il 6 per cento esercita il diritto all'obiezione di coscienza. Ne consegue che solo 233.000 uomini circa restano effettivamente a disposizione delle tre Forze armate. Considerato, altresì, un prevedibile incremento dell'afflusso dei volontari nel medio periodo sino a 20.000 unità ed una esigenza operativa pari a 120.000 militari di leva, con ferma di dodici mesi, si può affermare che una durata del servizio militare pari a dieci mesi richiederebbe, per soddisfare le esigenze operative, l'impiego di 221.000 uomini (meno, quindi, dei 233.000 attualmente disponibili).

Raffrontando tali dati con le prevedibili esigenze dei prossimi anni, l'oratore deduce che appare possibile una riduzione graduale della durata del servizio a non meno di dieci mesi, da attuarsi, preferibilmente, con provvedimenti amministrativi del Ministro della difesa o con norme a questo delegate.

Pertanto, considerato il gettito della leva, gli *standards* europei, la necessità di istituire il servizio nazionale civile, responsabilmente il Gruppo democristiano è in grado oggi di pronunciarsi favorevolmente su un'ipotesi di riduzione a dieci mesi.

Per quanto attiene al servizio femminile, ritiene possibile la sua istituzione, purchè sia chiaro che esso dovrà in ogni caso restare nell'area del volontariato.

In definitiva - conclude il senatore Poli - se il Gruppo della democrazia cristiana, per le considerazioni già evidenziate e sulla base dei dati illustrati, ritiene possibile e preferibile che una riduzione della durata della ferma di leva abbia luogo con provvedimento da adottarsi dal Ministro della difesa (anche al fine di graduare tale misura alla luce dell'evoluzione della situazione internazionale, degli sviluppi del negoziato sulle armi convenzionali e dell'auspicabile tendenza a raggiungere uniformità di vedute nell'ambito dei Paesi NATO), tuttavia non avrebbe nulla da obiettare ove la Commissione dovesse invece orientarsi ad inserire nella normativa in esame apposite disposizioni immediatamente precettive in ordine alla riduzione del servizio militare nei termini indicati.

Il senatore MESORACA, dopo aver giudicato sostanzialmente valido il testo illustrato dal relatore Ianni, rappresenta l'esigenza di approfondire gli aspetti attinenti alle finalità del servizio militare nella fase successiva all'addestramento, alla sua durata (al riguardo, fa presente al senatore Poli che occorrerebbe, con più coraggio, superare i dati attuali e ipotizzare la compatibilità di una riduzione anche a meno di dieci mesi con gli sviluppi internazionali futuri), nonchè di introdurre norme che impegnino maggiormente il Governo ad attuare la «regionalizzazione» del servizio di leva.

Il senatore BOLDRINI, in merito al servizio femminile, ricorda che la questione fu trattata approfonditamente anche nella scorsa legislatura (nella quale ebbero luogo anche audizioni di rappresentanti sindacali e dei movimenti femminili). Essa presenta aspetti tanto delicati da suggerire l'adozione, tutt'al più, di una iniziativa *ad hoc*.

Coglie l'occasione per rappresentare l'opportunità di ascoltare il Ministro Martinazzoli (avanti le Commissioni riunite Affari esteri e difesa) sui recenti sviluppi del dibattito, in corso in sede NATO, sulle modifiche delle concezioni strategiche.

Il senatore PARISI, dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro del Comitato ristretto, giudica necessario ed urgente procedere ad un'audizione del Ministro della difesa, allo scopo di verificare la compatibilità della normativa che si intende varare con le finalità del servizio di leva e gli sviluppi della situazione internazionale. Ricorda, in proposito, l'importanza del carattere formativo che il servizio militare ha e deve mantenere per i giovani.

Si esprime infine favorevolmente sull'eventuale istituzione del servizio volontario femminile e giudica necessario un più puntuale approfondimento del problema dell'ammodernamento delle infrastrutture militari.

Il PRESIDENTE ricorda che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, all'unanimità, ha inserito i disegni di legge in esame nel programma dei lavori del Senato, allo scopo di consentire all'Aula di esaminarli prima della pausa estiva. In conseguenza di tale determinazione, egli ha ricevuto dal Presidente del Senato una lettera nella quale si chiede alla Commissione di concludere quanto prima l'esame di tali disegni di legge.

Sottopone, pertanto, alla valutazione della Commissione l'opportunità di ascoltare, non più tardi della prossima settimana, il Ministro della difesa in sede di Comitato ristretto. Tale soluzione permetterebbe alla Commissione, nella settimana ancora successiva, di essere in condizione di concludere l'esame dei disegni di legge e proporre un testo unificato per l'Aula, previa trasmissione, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è, pertanto, rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1990

**256<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi**La seduta inizia alle ore 11,30.***IN SEDE REFERENTE****Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (2217), approvato dalla Camera dei deputati****Patriarca ed altri: Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. Trasformazione in «capitale» del «capitale di fondazione» del Banco di Napoli e del «fondo di dotazione» del Banco di Sicilia (381)****Vitale ed altri: Norme per le fusioni tra enti creditizi di rilevante dimensione (2179)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente BERLANDA, rilevando l'orientamento prevalente della Commissione, propone di assumere come testo base quello del disegno di legge n. 2217, approvato dalla Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

Il presidente BERLANDA avverte che si può passare all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Interviene quindi il senatore CAVAZZUTI, il quale, in primo luogo, dichiara di non condividere l'orientamento della Commissione ad approvare il disegno di legge n. 2217 senza modificarne il testo già licenziato dalla Camera dei deputati: peraltro, appare contraddittoria con l'atteggiamento assunto dal Governo nel corso del dibattito la recente affermazione, che avrebbe reso in una sede non parlamentare il

Ministro del Tesoro, circa la suscettibilità del testo ad essere migliorato e perfezionato in alcuni punti. Successivamente, l'oratore passa ad illustrare gli emendamenti da lui presentati, a nome del Gruppo della Sinistra indipendente. Il primo di essi (1.1), modificando il comma 1 dell'articolo 1, introduce l'obbligo, e non la facoltà, di trasformazione degli enti creditizi pubblici in società per azioni. In merito all'opportunità di tale disposizione si sono registrate recentemente autorevoli prese di posizione tendenti ad evidenziare i pericoli che potrebbero derivare da una mancata applicazione unitaria del modello societario all'interno dell'attuale settore bancario pubblico, con particolare riferimento alle Casse di risparmio. Inoltre, le resistenze all'adozione obbligatoria del modello di società per azioni sembrano provenire da un solo importante ente creditizio pubblico.

Con l'emendamento 2.1 - continua l'oratore - sostitutivo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, si intende prevedere una disciplina generale volta a consentire la cessione del controllo delle banche pubbliche ai privati da parte dello Stato, con la possibilità, da parte del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, di vietarla in particolari casi e con la presenza di strumenti di garanzia statutaria. L'emendamento tende a rovesciare l'impostazione contenuta nel disegno di legge n. 2217 il quale, introducendo impropriamente tutele legislative sugli assetti proprietari, spinge il sistema verso una maggiore pubblicizzazione. La modifica proposta non è, quindi, espressione di una esasperata tendenza alla privatizzazione, ma cerca di introdurre correttamente il principio per il quale lo Stato deve giustificare e motivare il possesso di determinate attività economiche e non la dismissione delle attività stesse.

Peraltro, il successivo emendamento 2.3, aggiuntivo di una lettera f) al comma 1 dell'articolo 2, tende a colmare una lacuna normativa per quanto riguarda il regime sanzionatorio in caso di dismissioni di partecipazioni azionarie effettuate in violazione delle previste disposizioni.

Il senatore Cavazzuti dà, poi, conto dell'emendamento 2.2, sostitutivo della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, volto a prevedere altre forme di cessione delle azioni delle costituende società per azioni, oltre all'offerta pubblica che sembrerebbe essere, in base alle disposizioni del disegno di legge n. 2217, l'unica tecnica utilizzabile. A tal fine, si potrebbe anche tener conto delle tecniche adottate, per operazioni simili, in altri paesi ed, in particolare, in Francia ed in Gran Bretagna.

L'emendamento 7.1, modificativo del comma 3 dell'articolo 7, mira ad estendere i benefici fiscali, ivi previsti, anche agli istituti di credito speciale, mentre l'emendamento 5.1, modificativo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 5, interviene in materia di vigilanza consolidata sui gruppi bancari. In effetti, il sistema dei controlli delineato dal disegno di legge n. 2217, appare estensivo rispetto alla lettera della direttiva CEE in materia, prevedendo una serie di controlli anche sulla operatività e sulla gestione delle società partecipate che svolgono attività di intermediazione nel settore mobiliare. L'emendamento, quindi, tende a precisare che, nel rispetto dell'autonomia dei singoli intermediari, la vigilanza sui componenti del gruppo che esercitano

funzioni diverse da quella creditizia, venga esercitata esclusivamente sul rispetto dei coefficienti patrimoniali, imposti a fine di stabilità in via generale dalla Banca d'Italia.

In conclusione, il senatore Cavazzuti afferma che i problemi da lui sollevati nel corso del dibattito non possono trovare adeguata soluzione attraverso la presentazione di un apposito ordine del giorno, nè che, in sede di emanazione dei decreti delegati previsti dal disegno di legge n. 2217, si potranno apportare correttivi alle incongruenze recate dalla legge di delega.

Ha, quindi, la parola il senatore VETTORI, il quale illustra un emendamento (6.1), aggiuntivo di un ulteriore comma all'articolo 6, volto a prevedere che le norme delegate dovranno rispettare le competenze in materia di credito attribuite alle Regioni a statuto speciale nei rispettivi statuti.

Il relatore BERLANDA ricorda quindi come il provvedimento sia stato ampiamente dibattuto alla Camera e come le soluzioni ivi individuate rappresentino un punto di equilibrio politico condivisibile. Esso, peraltro, riveste notevole importanza e la sua sollecita approvazione è attesa da gran parte degli operatori del settore bancario e, più in generale, del settore finanziario. A tal fine, tenuto opportunamente conto dell'approfondito dibattito svoltosi anche presso la 6<sup>a</sup> Commissione, il relatore suggerisce di raccogliere le più importanti osservazioni emerse negli interventi e di individuare una corretta interpretazione delle norme contenute nel provvedimento in grado di eliminare possibili dubbi interpretativi, in un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato della Repubblica,

nell'approvare il disegno di legge n. 2217, recante "Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico";

considerato che:

l'articolo 1 del disegno di legge va interpretato nel senso che le operazioni di ristrutturazione in esso contemplate, dalle quali devono risultare società per azioni operanti nel settore del credito, possono essere effettuate da tutti gli enti creditizi pubblici esercenti attività sia nel breve, che nel medio e lungo termine;

in base al medesimo articolo, alle suddette operazioni possono partecipare anche enti creditizi privati, in qualunque forma costituiti;

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), le deroghe al principio del mantenimento del controllo pubblico sulle società per azioni, risultanti dalle operazioni di ristrutturazione, sono giustificate dal perseguimento di anche una sola delle finalità indicate disgiuntamente dalla medesima disposizione, semprechè risultino rispettate le condizioni di cui ai punti 1), 2), 3), miranti a salvaguardare l'autonomia dell'impresa bancaria;

il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera e), non esclude che il collocamento sul mercato delle azioni delle nuove società per azioni possa avvenire ricorrendo, non solo all'applicazione delle norme sulle

offerte pubbliche di vendita finalizzate a tutelare gli interessi dei risparmiatori, ma anche ad altri metodi, compreso quello dell'asta competitiva. Il metodo dell'offerta pubblica di vendita andrà in particolare seguito nelle ipotesi di collocamento operato direttamente presso un pubblico indiscriminato di risparmiatori;

l'espressione contenuta nell'articolo 3, comma 1, "dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1" per l'espresso richiamo a tale ultima disposizione non può che essere riferita ai soli soggetti che, all'atto delle previste operazioni di trasformazione, fusione e conferimento, sono dipendenti degli enti pubblici originari e transitano nelle società per azioni risultanti;

in relazione a quanto osservato al punto precedente, il disposto del comma 2 del medesimo articolo 3 che, per i suddetti dipendenti fa salvi "i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza", riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto i dipendenti in servizio presso gli enti creditizi pubblici all'atto della trasformazione in società per azioni e, sotto il profilo oggettivo, quelle situazioni che già oggi per gli stessi enti non sono sottoposte a contrattazione collettiva (benefici combattentistici, iscrizione in albi professionali, regime delle aspettative);

le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, riguardano esclusivamente il trattamento normativo e non anche l'aspetto previdenziale per i dipendenti degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati ex allegato T dell'articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486 ed *ex lege* 20 febbraio 1958, n. 55, disciplinato soltanto dal comma 3 del medesimo articolo;

l'articolo 3, comma 3, disciplina in modo esaustivo la materia previdenziale per i dipendenti degli enti di cui sopra nel senso che il trattamento previdenziale in essere presso gli enti pubblici originari continua ad applicarsi agli ex dipendenti degli enti stessi; nessun diritto relativo al pregresso trattamento previdenziale deriva invece in forza di questa legge ai nuovi dipendenti;

l'articolo 3, comma 3, lettera a), non altera il regime legale di contribuzione all'AGOIVS, nel quale confluiscono *ex lege* tutti i dipendenti in servizio e in quiescenza dei dieci enti pubblici creditizi attualmente esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione in quanto disciplinati, fino all'entrata in vigore della normativa in esame, dall'allegato T all'articolo 39 della legge n. 486/1895 e dalla legge n. 55/1958. In forza della delega contenuta nella norma suddetta, infatti, il legislatore delegato dovrà limitarsi a disciplinare la fase transitoria precedente il riassetto - da attuarsi in sede di contrattazione collettiva - del rapporto contrattuale tra retribuzione e quota di contribuzione a carico dei dipendenti nel regime di provenienza;

l'articolo 3, comma 3, non trova applicazione nei confronti dei dipendenti degli enti creditizi pubblici iscritti alla CPDEL. Ne consegue che i dipendenti in servizio degli enti creditizi pubblici (Monti di credito su pegno e Banca Nazionale delle Comunicazioni) iscritti alla CPDEL all'atto della trasformazione in società per azioni potranno optare, secondo la normativa vigente in materia (Regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e successive modificazioni ed integrazioni), per la conservazione dell'iscrizione alla CPDEL. I nuovi assunti dalle società

per azioni saranno invece necessariamente iscritti al regime dell'AGOIVS;

le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 7, comma 5, per le operazioni di conferimento preordinate alla formazione di gruppi bancari devono ritenersi applicabili non solo nell'ambito di gruppi di nuova costituzione, ma vanno logicamente estese anche ai conferimenti posti in essere tra società facenti parte di gruppi che, pur preesistendo all'entrata in vigore della nuova normativa, risultano conformi al modello individuato dalla stessa;

l'articolo 7, comma 6, fissa in due anni dalla entrata in vigore della presente legge il periodo entro il quale le operazioni devono essere perfezionate per godere degli incentivi fiscali. Il termine iniziale va invece determinato sulla base dei principi generali fissati dal medesimo articolo 7 nel senso che, fermo restando che non sorge alcun diritto al recupero delle imposte dirette o indirette eventualmente già versate, possono essere effettuati gli accantonamenti di cui al comma 3 solo se al momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi successive all'approvazione della presente legge non sia trascorso dal perfezionamento dell'operazione il periodo massimo di validità previsto dal comma 3; questo, infatti, stabilisce che gli accantonamenti possono essere effettuati al massimo entro 5 anni dal perfezionamento dell'operazione e che comunque l'accantonamento annuale non può eccedere un terzo della somma massima accantonabile in regime di sospensione d'imposta,

impegna il Governo:

ad emanare le previste norme delegate nel rispetto delle linee interpretative sopra indicate e, in particolare:

per quanto riguarda il mantenimento del controllo pubblico sulle società per azioni risultanti dalle operazioni di ristrutturazione, a predisporre un regime di controllo efficace, ma tale da non incidere sulla circolazione dei titoli e quindi sull'ammissibilità degli stessi alla quotazione di borsa, operando in modo che le azioni indebitamente acquistate non possano efficacemente esercitare il diritto di voto nelle delibere assembleari;

per quanto riguarda le competenze delle Regioni a statuto speciale, in materia di credito, ad individuare procedure che prevedano l'intervento delle Regioni stesse».

(0/2217-381-2179/1/6<sup>a</sup>)

Successivamente il presidente BERLANDA dichiara di far proprio un ordine del giorno dei senatori Marniga e Fabbri (momentaneamente assenti), del seguente tenore:

«Il Senato della Repubblica,

nell'approvare il disegno di legge n. 2217, recante "Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico",

impegna il Governo:

ad interpretare la garanzia configurata nell'articolo 3, comma

2, circa la salvaguardia dei diritti quesiti, degli effetti di legge speciali e di quelli rivenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, dei dipendenti delle società per azioni di cui all'articolo 1, come riferita anche alla disciplina dei rapporti previdenziali in atto».

(0/2217-381-2179/2/6<sup>a</sup>)

Interviene quindi il sottosegretario SACCONI il quale ribadisce, in primo luogo, la natura particolarmente impegnativa dell'ordine del giorno proposto dal relatore, e tale da vincolare l'attività del legislatore delegato. L'ordine del giorno, infatti, appare coerente con il contenuto fondamentale del provvedimento e certamente atto a eliminare i possibili dubbi interpretativi rappresentati nel corso del dibattito in Commissione.

Rispondendo poi alle osservazioni del senatore Cavazzuti, il sottosegretario Sacconi sottolinea come le garanzie statutarie, con riferimento al mantenimento del controllo pubblico delle costituenti società per azioni e al possibile sorgere di conflitti di interesse, non vengono rimosse, ma vengono anzi accentuate dal fatto che gli statuti di tali società dovranno essere approvati dal CICR e quindi dovranno risultare coerenti con la normativa predisposta. Per quanto riguarda poi le tecniche di cessione delle partecipazioni, occorre ribadire - continua l'oratore - che non vi è stata mai intenzione, da parte del Governo, di limitare al solo strumento dell'offerta pubblica le modalità di cessione: l'indicazione espressa, riferita all'offerta pubblica di vendita deriva dalla necessità di introdurre opportune garanzie per i casi di vendita diffusa della proprietà pubblica.

Le indicazioni contenute nell'ordine del giorno proposto dal relatore, relative alla parte fiscale del provvedimento, appaiono coerenti ed opportune, con particolare riferimento alla soluzione prevista per i gruppi di fatto.

Il sottosegretario Sacconi, riferendosi ad un'altra osservazione formulata dal senatore Cavazzuti, ricorda come il Governo abbia inteso espressamente escludere gli istituti di credito speciale dai benefici fiscali di cui al comma 3 dell'articolo 7, poichè sarebbero risultati non coerenti con il livello di onerosità delle operazioni di ristrutturazione che potrebbero teoricamente essere attuate da tali istituti di credito.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Vettori con il suo emendamento, ritiene che la stessa trovi adeguata soluzione nell'ordine del giorno proposto dal relatore.

Nello stesso ordine del giorno, infine, vengono opportunamente individuate e interpretate le disposizioni concernenti i rapporti di lavoro, di cui all'articolo 3 del provvedimento: l'interpretazione delle norme si muove sostanzialmente nell'ottica da sempre ribadita dal Governo.

Il sottosegretario Sacconi conclude il suo intervento raccomandando la sollecita approvazione del provvedimento che è stata anche recentemente e fermamente invocata dallo stesso Ministro del tesoro.

Il presidente BERLANDA ricorda come l'esigenza di un intervento chiarificatore da parte della Commissione sia sottolineata anche dalle

numerose sollecitazioni provenienti da alcune categorie di dipendenti bancari interessate ad un chiarimento delle disposizioni riguardanti i rapporti di lavoro e la materia previdenziale.

Prende poi la parola il senatore GIUGNI, il quale afferma come l'ordine del giorno appaia opportuno e coerente con le indicazioni espresse nel parere della 11<sup>a</sup> Commissione. Infatti, anche in tale parere era stata evidenziata la necessità di procedere ad un chiarimento interpretativo di alcune disposizioni dell'articolo 3 del provvedimento. In effetti, alcuni aspetti terminologici contenuti in tali disposizioni apparivano impropri, da un punto di vista giuridico, e di difficile comprensione, con particolare riferimento alla loro portata attuativa. Chiarimenti interpretativi contenuti nell'ordine del giorno proposto dal relatore sono in grado certamente di eliminare la gran parte dei possibili equivoci che potrebbero emergere dalle disposizioni dell'articolo 3 in questione.

Interviene quindi il senatore CANDIOTO rilevando come l'ordine del giorno proposto dal relatore appaia condivisibile ed opportuno, in quanto tende a dare certezza applicativa alle norme contenute nel provvedimento ed, in particolare, a quelle dell'articolo 3 in materia di rapporti di lavoro. La necessità di tale intervento chiarificatore è particolarmente avvertita dai dipendenti di alcuni enti pubblici creditizi, soprattutto da quelli del Banco di Sicilia.

Prende quindi la parola il senatore VETTORI il quale, prendendo atto della attenzione manifestata dal relatore e delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, con riferimento alle questioni da lui sollevate che trovano adeguata rispondenza nel contenuto dell'ordine del giorno, dichiara di ritirare l'emendamento 6.1 da lui presentato.

Il senatore BRINA sottolinea come il provvedimento in esame segni il passaggio da un sistema creditizio particolarmente frazionato ad uno più integrato e rispondente alle esigenze di concorrenzialità. Le soluzioni individuate, che si muovono in un'ottica liberista, trovano compensazione con il sostanziale mantenimento del controllo pubblico su parte del settore bancario. Il provvedimento individua quindi un punto di equilibrio e di convergenza condivisibile, che non vuole rappresentare nè un atteggiamento pregiudizialmente contrario nei confronti di altre soluzioni (come quelle proposte dal senatore Cavazzuti) nè una forma di acquiescenza alle soluzioni individuate dalla Camera dei Deputati. Preannuncia, pertanto, a nome del Gruppo comunista, l'astensione sugli emendamenti presentati dal senatore Cavazzuti, mentre, per quanto riguarda l'ordine del giorno del relatore, egli si riserva di esprimere un compiuto giudizio in Assemblea.

Posto ai voti, risulta quindi accolto l'ordine del giorno (0/2217-381-2179/1/6<sup>a</sup>) presentato dal presidente relatore BERLANDA, il quale dichiara conseguentemente assorbito l'ordine del giorno (0/2217-381-2179/2/6<sup>a</sup>) dei senatori Marniga e Fabbri.

Il presidente BERLANDA passa quindi ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati. Egli dichiara preliminarmente che alcune delle questioni sollevate dalle proposte emendative trovano opportuna risposta nel contenuto dell'ordine del giorno testè accolto, mentre altre appaiono non condivisibili; esprime, pertanto, parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il rappresentante del Governo dichiara di condividere il parere contrario espresso dal relatore su tutti gli emendamenti.

Si passa quindi alle votazioni.

In sede di dichiarazione di voto sull' emendamento 1.1, il senatore TRIGLIA preannuncia la propria astensione, affermando come non siano condivisibili le resistenze alla soluzione individuata nell' emendamento, manifestate in particolare da un ente pubblico creditizio di rilevanti dimensioni, come il Monte dei Paschi di Siena; tali resistenze trovano motivazione nel rilevante interesse della municipalità di Siena nella gestione di tale Istituto. Tale coinvolgimento mal si concilia con la rilevanza nazionale ed internazionale di tale Istituto bancario.

Il senatore NERI preannuncia, anch'egli, la propria astensione sull'emendamento 1.1.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.1.

Viene, infine, approvato l'articolo 1 senza modifiche.

Posti separatamente in votazione, vengono poi respinti gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 del senatore CAVAZZUTI e viene quindi approvato l'articolo 2 senza modifiche.

Posti separatamente in votazione, vengono successivamente approvati, senza modifiche, gli articoli 3 e 4.

Passando all'articolo 5, viene respinto l'emendamento 5.1 e viene quindi approvato l'articolo stesso, senza modifiche.

Viene poi approvato l'articolo 6 senza modifiche.

Passando all'articolo 7, viene respinto l'emendamento 7.1 e viene infine approvato senza modifiche l'articolo in questione.

Il presidente BERLANDA propone che, con l'approvazione del disegno di legge n. 2217, preso come testo base, si intendano assorbiti i disegni di legge n. 381 e n. 2179.

Conviene la Commissione.

Si dà infine mandato, a maggioranza, al relatore Berlanda di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2217, proponendo

conseguentemente l'assorbimento dei disegni di legge n.381 e n. 2179.

#### IN SEDE DELIBERANTE

##### **Partecipazione dell'Italia all'aumento del capitale della International Finance Corporation (IFC) (2263)**

(Seguito e conclusione della discussione)

Il presidente BERLANDA comunica che è pervenuto il parere favorevole della 5<sup>a</sup> Commissione sul provvedimento.

Il relatore LEONARDI, dopo aver brevemente richiamato le motivazioni che hanno portato alla presentazione, da parte del Governo, del disegno di legge n. 2263, auspica una rapida approvazione del provvedimento stesso.

Il sottosegretario SACCONI, richiamata l'importanza che riveste il provvedimento nel quadro dello sviluppo economico dei Paesi del terzo mondo e del potenziamento dell'attività delle imprese private produttive degli Stati membri dell'IFC, invita la Commissione ad approvare rapidamente il disegno di legge.

Posti separatamente in votazione, vengono infine approvati, senza modifiche, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge e quindi quest'ultimo nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

#### **257<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Madaudo e per il tesoro Sacconi*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

##### **Deputati Piro ed altri; Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri; Bellocchio ed altri: Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (2301)**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio).

Il relatore TRIGLIA riferisce sul provvedimento, sottolineando come le disposizioni in tema di *insider trading*, approvato dalla Camera dei deputati, costituiscano il naturale completamento dell'opera di

revisione e riforma della disciplina e della regolamentazione del mercato finanziario italiano in cui il Parlamento è già da qualche anno impegnato. Non v'è dubbio infatti che il provvedimento in esame, insieme a quelli in tema di SIM e OPA, sia destinato a divenire uno strumento essenziale attraverso cui sarà possibile garantire una maggiore affidabilità del mercato ed un'appropriata tutela dei risparmiatori e, per tale via, favorire lo sviluppo della nostra borsa, anche nell'ottica di una maggiore concorrenzialità che si realizzerà all'indomani del 1992.

Il disegno di legge, individuando un nuovo tipo di reato (quello appunto di *insider trading*) provvede quindi a coprire un vuoto normativo nell'ordinamento interno nella delicata materia dell'utilizzo di informazioni riservate, concernenti i valori mobiliari quotati o comunque negoziati nei mercati regolamentati italiani o della Comunità economica europea.

Il relatore, dopo essersi soffermato dettagliatamente sui primi tre articoli del provvedimento, che individuano le varie fattispecie di reato, l'oggetto dello stesso e le sanzioni applicabili, sottolinea come le disposizioni ivi contenute appaiano senz'altro adeguate al fine della puntuale disciplina della materia e, come tali, sicuramente necessarie. Rileva poi come la seconda parte del provvedimento introduca ulteriori disposizioni di grande rilievo per garantire la trasparenza ed il corretto funzionamento del mercato mobiliare. In particolare, nell'articolo 4 viene introdotto il reato inerente alla cosiddetta «manipolazione» dei prezzi dei valori mobiliari; la norma, anch'essa d'importanza fondamentale al fine di assicurare una corretta formazione dei prezzi e l'assenza di comportamenti da parte degli operatori illecitamente finalizzati ad influenzarne l'andamento, appare di sicuro rilievo e, come tale, necessaria al completamento della regolamentazione del mercato italiano dei valori mobiliari.

L'oratore, dopo essersi soffermato sul contenuto dell'articolo 5, sottolinea come le disposizioni del successivo articolo 6, attribuiscono alla CONSOB il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni in tema di *insider trading* e di «manipolazione». La concentrazione obbligatoria delle negoziazioni sui mercati regolamentati, infatti, oltre ad esercitare di per sé un benefico effetto sul livello di liquidità e profondità (e dunque di efficienza) del mercato, consentirà alla CONSOB un più efficace «monitoraggio» sull'andamento dei prezzi dei singoli valori mobiliari, anche al fine dell'individuazione di eventuali comportamenti scorretti o illeciti. D'altra parte, la registrazione elettronica di tutte le operazioni concluse e la comunicazione di quelle eseguite, per così dire, fuori del mercato di riferimento creeranno i presupposti per l'effettuazione di controlli rapidi e sicuri e la possibilità di compiere quelle verifiche incrociate di cui la CONSOB necessita ai fini dell'esercizio delle competenze attribuitele dal provvedimento. Quanto ai poteri conferiti alla CONSOB, anch'essi previsti nell'articolo 6, occorre sottolineare come questi siano il frutto di intense riflessioni in sede di discussione presso l'altro ramo del Parlamento; la soluzione individuata appare equilibrata e ben rispondente alla necessità della CONSOB di disporre di strumenti adeguati al fine della verifica e della applicazione della normativa.

Il senatore TRIGLIA, dopo essersi soffermato sul contenuto degli articoli 7, 8 e 9, sottolinea, in conclusione, come il complesso della proposta di disciplina in tema di *insider trading* e di «manipolazione», contenuta nei primi nove articoli del provvedimento, appaia senz'altro condivisibile, nonché pienamente coerente con le previsioni contenute nella direttiva del Consiglio CEE sul coordinamento delle normative concernenti le operazioni effettuate da persone in possesso di informazioni privilegiate.

Il relatore si sofferma, quindi, sui successivi articoli del disegno di legge, i quali contengono norme finalizzate a garantire una maggiore indipendenza dei componenti della CONSOB, laddove è stabilito che i Commissari non possono essere riconfermati nella carica e che non possono assumere l'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, se non sia trascorso almeno un anno dalla cessazione delle proprie funzioni presso la CONSOB ed a garantire altresì una maggiore continuità di funzionamento della CONSOB stessa, laddove è previsto che il rinnovo dei componenti della Commissione avvenga tramite un particolare meccanismo di rotazione.

L'oratore, con riferimento a quest'ultima parte del provvedimento, dichiara di nutrire alcune perplessità, in primo luogo per il fatto che la materia trattata non sembra omogenea con quella prevista nei precedenti articoli. Da un punto di vista sostanziale, non sembra pienamente condivisibile che la nomina dei commissari avvenga per un periodo di soli cinque anni, fermo restando la opportunità della non confermabilità degli stessi Commissari: il periodo, troppo breve, di durata della carica potrebbe, infatti, rendere scarsamente appetibile la carica stessa di commissario. Occorre poi fare - continua l'oratore - una considerazione di fondo: gli ultimi articoli del provvedimento sembrano, in qualche modo, disegnare una modifica della normativa riguardante la CONSOB, che non intacca tuttavia la struttura collegiale di tale organismo. Sarebbe invece meglio prevedere che la CONSOB stessa diventi un organismo monocratico, strutturato in modo tale che ai commissari spetti una funzione di indirizzo e di controllo ed al Presidente compiti operativi e di gestione. Su quest'ultimo punto sarebbe interessante conoscere l'opinione del Governo.

Il relatore termina infine il proprio intervento, ribadendo il suo apprezzamento per i primi nove articoli del provvedimento e le perplessità sopra evidenziate per i restanti articoli.

Si apre il dibattito.

Ha la parola il senatore CAVAZZUTI il quale si dichiara, preliminarmente, d'accordo con le osservazioni del senatore Triglia, in particolare per quanto riguarda la necessità di trasformare la CONSOB in un organo monocratico, sull'esempio di quanto avviene in altri paesi, come per esempio la Francia. A tal proposito si chiede se non sia opportuno sottolineare, nel parere da rendere alla 2<sup>a</sup> Commissione, la necessità di operare una trasformazione della CONSOB in tal senso.

L'oratore, soffermandosi poi sul contenuto del provvedimento, sottolinea l'opportunità, all'articolo 5, commi 3 e 4, di sopprimere la previsione del decreto del Ministro del tesoro ivi previsto, trasferendo

completamente le competenze indicate nei citati commi alla stessa CONSOB, al fine di non ledere la sua autonomia in materia. Per quanto riguarda poi quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 2, egli ritiene la norma in esso contenuta assolutamente demagogica e quindi da sopprimere, mentre nell'articolo 11 occorrerebbe ribaltare la disposizione ivi prevista, nel senso che chi è Ministro o Sottosegretario non può assumere la carica di componente della CONSOB se non siano decorsi almeno dodici mesi dalla cessazione delle funzioni.

Il senatore CAVAZZUTI dichiara comunque che il provvedimento è sostanzialmente condivisibile, soprattutto per quanto riguarda i primi nove articoli.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

##### **Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dall'Amministrazione catastale (1877)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il relatore FAVILLA ricorda preliminarmente come nella precedente seduta egli abbia presentato un emendamento (1.1) interamente sostitutivo del comma 2 dell'articolo 1; tuttavia, ad un più attento esame si è rivelata necessaria anche una modifica della tabella allegata al disegno di legge in titolo per coordinare gli importi dei diritti ivi previsti con gli aumenti recentemente intervenuti, per i diritti stessi, a seguito di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 90 del 1990. Dichiara pertanto di presentare, a tal fine, un emendamento con il quale viene sostituita la tabella allegata al provvedimento.

Il sottosegretario MADAUDO si dichiara favorevole all'emendamento testè presentato dal relatore Favilla.

Il seguito della discussione viene poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1990

**203<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SPITELLA

*Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti ed i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Saporito e Zoso.*

*La seduta inizia alle ore 11,25.*

**IN SEDE REFERENTE****Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935)****Cavazzuti ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26)****Condorelli ed altri: Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483)****Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813)****Pecchioli ed altri: Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 giugno scorso.

Il presidente SPITELLA ricorda che nella precedente seduta era stato approvato, con modificazioni, l'articolo 8 del disegno di legge n. 1935, con riserva di coordinamento del comma 7, relativo al riordinamento delle facoltà. Dopo aver illustrato alcuni interventi di coordinamento nella prima parte del comma 7, procede alla lettura di due diverse stesure della seconda parte del suddetto comma, una più analitica ed una più sintetica.

Il relatore BOMPIANI esprime il proprio assenso circa gli interventi di coordinamento del testo nella prima parte del comma 7. Per quanto concerne il riordinamento delle facoltà, esprime la propria preferenza per la seconda stesura della seconda parte del comma 7, a suo avviso più snella, formulata in un modo meno vincolante per l'autonomia delle università e tale da assicurare il coordinamento con la riforma degli ordinamenti didattici.

Il senatore VESENTINI concorda con l'esigenza di semplificazione del testo, ma ricorda che sul riordinamento delle facoltà si era raggiunto un accordo che prevedeva la ridefinizione delle facoltà e l'assegnazione di un termine rigido al Governo per provvedere. Questo secondo elemento è assente nella seconda formulazione della seconda parte del comma 7, che è più snella, ma anche più elusiva. Ritiene dunque necessario reintrodurre un termine e conservare una formulazione che esprima l'insoddisfazione per la situazione attuale delle facoltà.

La senatrice CALLARI GALLI esprime la sua preferenza per la prima stesura della seconda parte del comma 7, a suo avviso più aderente al testo approvato e più consona all'esigenza di modificare la situazione attuale delle facoltà.

Il relatore BOMPIANI concorda con l'osservazione del senatore Vesentini circa la mancanza di un termine e ritiene che il Governo potrebbe accettare il termine di due anni, che è quello previsto nel progetto di riforma degli ordinamenti didattici.

Il ministro RUBERTI concorda con il relatore, richiamando l'attenzione della Commissione sulla necessità di disporre di congrui margini temporali per procedere alla complessa attività di riordinamento delle facoltà. Pur dichiarando di rimettersi alla Commissione per quanto concerne la scelta definitiva, si dichiara personalmente favorevole alla seconda stesura della seconda parte del comma 7 che, a suo avviso, stabilisce un corretto rapporto tra l'autonomia universitaria e la riforma degli ordinamenti didattici.

Sulle modifiche da introdurre alla seconda stesura della seconda parte del comma 7 si svolge un breve dibattito - in cui intervengono il relatore BOMPIANI, la senatrice MANIERI, la senatrice CALLARI GALLI, il senatore MONTINARO, il senatore VESENTINI ed il presidente SPITELLA - al termine del quale si decide di introdurre un termine di due anni per l'emanazione dei decreti di riordinamento delle facoltà.

Il sottosegretario SAPORITO richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di tenere conto, nella disciplina della procedura di emanazione dei decreti, dei vincoli introdotti dall'articolo 17 della legge di riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri, soprattutto per quanto riguarda il parere obbligatorio del Consiglio di Stato.

Il relatore BOMPIANI ritiene che si potrebbe fare un riferimento alle procedure già adottate per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Il presidente SPITELLA, dopo aver ricordato che la legge n. 400 del 1989 impone al Consiglio di Stato un termine perentorio di novanta giorni per l'espressione dei pareri sugli schemi di regolamento governativo e che le procedure per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari sono disciplinate dal Regolamento, propone di adottare una formulazione analoga a quella prevista dal comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 168 del 1989, relativo all'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Viene quindi approvato il comma 7 dell'articolo 8 nel testo coordinato. Esso prevede che i provvedimenti che, in applicazione delle disposizioni sugli ordinamenti didattici, definiscono i corsi di diploma, di laurea e di specializzazione determinano, altresì, la tipologia delle facoltà e la collocazione dei corsi nelle facoltà secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi e disciplinano il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento. Tali provvedimenti sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro, che acquisisce preventivamente il parere del CUN. Sullo schema di decreto esprimono il parere le competenti Commissioni parlamentari.

Il senatore KESSLER illustra l'emendamento 8.0.1, volto ad inserire un articolo dopo l'articolo 8. Esso prevede che in relazione alla particolare origine dell'università degli studi di Trento e al suo peculiare assetto istituzionale stabilito dal titolo III della legge 14 agosto 1982, n. 590, è fatto salvo il disposto dell'articolo 41, lettera b), della legge 14 agosto 1982, n. 590. Per la medesima università integrano il senato accademico, nel caso previsto dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, tre rappresentanti della provincia autonoma di Trento, uno dell'Istituto trentino di cultura e uno della regione Trentino-Alto Adige. Tali rappresentanti fanno altresì parte del consiglio di amministrazione, oltre al limite massimo dei componenti stabilito dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 8, ferme restando - a prescindere da tale partecipazione - le altre disposizioni dello stesso comma 5 dell'articolo 8.

Egli spiega che l'emendamento mira a salvaguardare la specificità della università di Trento in relazione alla particolare situazione del Trentino-Alto Adige, caratterizzata dalla coesistenza di tre diversi gruppi etnici.

Il PRESIDENTE illustra l'emendamento 8.0.2, volto ad aggiungere un articolo: esso prevede che la Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, la Scuola internazionale superiore

di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze si adeguano ai principi di cui all'articolo 8 nel disciplinare nello statuto, anche in difformità dalle disposizioni dallo stesso previste, le modalità per la costituzione degli organi e le relative competenze, in relazione alle loro peculiari finalità istituzionali.

Il sottosegretario SAPORITO si dichiara favorevole agli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2.

La senatrice CALLARI GALLI, pur riconoscendo la legittimità delle esigenze rappresentate nell'emendamento 8.0.1, si chiede se anche altre istituzioni universitarie non presentino particolarità tali da ammettere una deroga alla normativa generale, come ad esempio l'università della Calabria o gli altri atenei esistenti nelle regioni a statuto speciale.

Il senatore KESSLER ritiene che l'emendamento proposto deve essere riferito, più che alla specialità dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, alle particolari condizioni etniche della regione. Ripercorre brevemente la storia dell'istituzione dell'università di Trento e dei suoi rapporti con la componente di lingua tedesca della popolazione per sottolineare l'opportunità di coinvolgere nella gestione dell'università di Trento anche i rappresentanti della provincia di Trento e quelli della regione Trentino-Alto Adige. Riconoscere la specialità dell'università di Trento servirà anche a favorire quel processo di avvicinamento della popolazione di lingua tedesca alla suddetta istituzione che, specie negli ultimi tempi, sta diventando una realtà significativa e importante.

Il senatore BOMPIANI riconosce, a sua volta, la legittimità delle esigenze rappresentate dal senatore Kessler, ma chiede alcuni chiarimenti rispetto all'impianto formale dell'emendamento. Riguardo poi alla necessità di salvaguardare la specialità di certe istituzioni universitarie, si riserva di proporre, eventualmente nelle norme finali, la questione delle università non statali.

Dopo che il senatore KESSLER ha fornito le precisazioni richieste, il senatore BOMPIANI si dichiara favorevole all'emendamento 8.0.1, il quale, posto in votazione, è approvato.

Il senatore VESENTINI, pur dichiarando di condividere la sostanza dell'emendamento 8.0.2, esprime alcune riserve di carattere formale. Riguardo alla integrazione del senato accademico in sede costituente, ritiene inoltre opportuno considerare la particolare situazione dei politecnici, che, essendo formati da un numero molto limitato di facoltà, richiederebbero - a suo avviso - una normativa *ad hoc*.

Sull'argomento si svolge un approfondito dibattito, nel quale intervengono il sottosegretario SAPORITO (che osserva come nel prosieguo dell'esame del testo probabilmente emergeranno situazioni particolari ed invita il relatore a redigere una norma finale per il rispetto delle suddette specialità), il relatore BOMPIANI (che accoglie

l'invito del Sottosegretario) e il presidente SPITELLA (che propone di accantonare l'emendamento 8.0.2 per riformularlo anche tenendo conto delle osservazioni del senatore Vesentini in ordine ai politecnici, mentre il problema delle università non statali potrebbe essere risolto, a suo avviso, in un'apposita norma finale).

Si passa quindi all'esame dell'articolo 9.

Il RELATORE descrive analiticamente l'articolo del disegno di legge n. 1935, che ritiene opportuno mantenere nell'impianto dell'autonomia poichè strettamente correlato ad essa. Si sofferma in particolare sul comma 1, proponendo la soppressione della parte in cui si prevedono distinti ruoli per i professori ordinari e associati e sul comma 6, relativo ai direttori amministrativi. La proposta governativa di creare una sorta di legame fiduciario tra rettore e direttore amministrativo è stata accolta negativamente da quest'ultima categoria che, anche nelle audizioni tenute in sede di Comitato ristretto, ha espresso le sue riserve, proponendo invece una separazione più netta tra le attribuzioni proprie del rettore e quelle del direttore amministrativo, la creazione di tanti posti di dirigente generale quanti sono le sedi universitarie e la previsione che tutti i provvedimenti amministrativi abbiano il visto del direttore amministrativo a garanzia della legittimità delle procedure. Egli ritiene che si potrebbe accedere ad una revisione del comma 6 e propone alla valutazione della Commissione una serie di ipotesi: o riservare la carica di direttore amministrativo ai dirigenti superiori dell'università, in modo da salvaguardare sostanzialmente la situazione esistente; o prevedere il fuori ruolo per il dirigente superiore incaricato e per tutto il periodo di durata del suddetto incarico, soluzione che aprirebbe la strada alla scelta anche di esperti esterni all'università; o accettare la proposta dei direttori amministrativi nonostante la posizione contraria del Governo; o accedere ad una sorta di liberalizzazione del ruolo permettendo alle università, nella loro autonomia, di istituire un segretario generale o una figura equivalente che abbia quelle capacità manageriali da più parti ritenute indispensabili per una efficiente gestione amministrativa dell'università.

Il senatore KESSLER si dichiara nettamente favorevole all'ultima soluzione prospettata dal relatore, poichè ritiene che proprio il principio dell'autonomia universitaria imponga di riconoscere alle università il potere di decidere sullo *status* giuridico ed anche economico del massimo rappresentante della struttura amministrativa dell'istituzione. Ciò, a suo avviso, potrebbe in parte rimediare a quello che egli considera un errore di fondo di questa riforma, cioè l'aver conservato nella figura del rettore anche competenze di tipo amministrativo, secondo un modello che non trova pressochè riscontri negli ordinamenti universitari europei.

Anche il senatore BOGGIO si dichiara favorevole all'ultima soluzione prospettata dal relatore, ma ritiene opportuno che si precisi il ruolo del più alto rappresentante della struttura amministrativa dell'università anche nei confronti del rettore, rispetto al quale dev'essere riconosciuta una condizione di sostanziale parità. Ritiene

inoltre opportuno che la materia sia decisa in modo autonomo dalle diverse università, anche se auspica che tutti gli atenei scelgano una formula manageriale meglio rispondente alle esigenze di una gestione concreta ed efficiente.

La senatrice CALLARI GALLI ricorda che il relatore aveva proposto la soppressione dell'articolo 20, strettamente connesso a quello in esame, per la particolare complessità della materia, estranea - fra l'altro - ai contenuti propri della legge sull'autonomia. Il Gruppo comunista era d'accordo, associandosi anche all'invito rivolto al Ministro affinché presentasse un'autonoma proposta di legge sul problema del personale. Prima di procedere nell'esame dell'articolo 9, sarebbe quindi necessario conoscere gli orientamenti del Governo in proposito. La senatrice ricorda quindi che l'impostazione suggerita dalla sua parte politica in ordine al personale tecnico e amministrativo, quale risulta dal disegno di legge n. 2047, è ispirata ad un criterio autonomistico ben maggiore di quanto non risulti dagli articoli finora approvati dalla Commissione. Infine si riserva di esprimere una valutazione sullo *status* del direttore amministrativo.

Il presidente SPITELLA rinvia quindi il seguito dell'esame, esprimendo l'auspicio che il Governo informi la Commissione, nella prossima seduta, sulle sue iniziative in ordine al personale.

*La seduta, sospesa alle ore 13, è ripresa alle ore 13,10.*

**Ossicini: Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841)**

**Moltisanti ed altri: Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074)**

**Spitella ed altri: Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676)**

**Nocchi ed altri: Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013)**

**Pizzo ed altri: Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 giugno scorso.

Il presidente SPITELLA ricorda che, dopo la illustrazione del testo elaborato in sede ristretta, svolta dal relatore Mezzapesa nella precedente seduta, si sono svolte in sede ristretta talune audizioni informali.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1 del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Il senatore NOCCHI osserva che in tale articolo si compie una scelta di fondo - quella a favore della creazione della nuova facoltà di scienze dell'educazione fisica e motoria e dello sport - confliggente con le valutazioni di ordine generale da tempo espresse dai comunisti in ordine alle facoltà. Egli ricorda infatti che, come più volte ribadito nel corso del dibattito sull'autonomia universitaria, la facoltà è una struttura non più rispondente alle esigenze della moderna università, e in particolare a quelle dei settori sui quali dovrebbe incidere il provvedimento ora in discussione. Di conseguenza, se la maggioranza approverà l'articolo in esame, il Gruppo comunista non potrà esprimere un giudizio favorevole sul provvedimento.

Il relatore MEZZAPESA confida che la valutazione negativa espressa dal senatore Nocchi sul problema della facoltà non comporti un voto negativo dei senatori comunisti sull'intera riforma, osservando che la soluzione proposta dall'articolo 1 appare quella più semplice ed efficace per conseguire rapidamente gli scopi voluti da tutti.

La senatrice CALLARI GALLI afferma che il giudizio negativo del Gruppo comunista sull'articolo 1 discende dall'impostazione complessiva che la sua parte politica dà ai problemi universitari, confermata, del resto, anche dalle indicazioni emerse dalle audizioni.

Il senatore AGNELLI Arduino annuncia il voto favorevole del Gruppo socialista, poichè l'articolo 1 rispecchia fedelmente il lavoro svolto dal Comitato ristretto in un clima sereno e costruttivo; anche le riserve del Gruppo comunista potrebbero venir meno, tenendo conto della prospettiva - affermata nel corso del dibattito sull'autonomia dell'università - di un complessivo riordino di tutte le facoltà.

Il senatore VESENTINI, pur concordando con il senatore Agnelli in ordine ai lavori del Comitato ristretto, esprime il timore - accentuato dagli esiti delle audizioni - che si dia luogo ad una facoltà subalterna, per certi aspetti, a quella di medicina, nella quale potrebbero confluire, almeno per certe discipline, docenti di qualità inferiore; in questo modo non sarebbero affatto soddisfatte le esigenze cui tutte le forze politiche intendono rispondere.

Il senatore BOMPIANI, premesso un giudizio favorevole sull'articolo 1, poichè esso attrae opportunamente nell'ambito universitario un complesso di attività di studio e di ricerca, fa presente che ciò non comporta necessariamente un giudizio parimenti favorevole sull'articolo 2, quale elaborato dal Comitato ristretto. Esso infatti prevede la possibilità di istituire l'indirizzo della riabilitazione motoria, che in verità è strettamente connesso alle discipline mediche, e questo contrasta vistosamente, fra l'altro, con le prospettive di un organico riordino delle facoltà e dei corsi di laurea previsto dalle norme sugli ordinamenti didattici e sulle autonomie degli atenei. Neppure il ricorso alla struttura dipartimentale, al posto della facoltà, risolverebbe la questione.

Il sottosegretario ZOSO giudica favorevolmente l'articolo 1, facendo presente che le obiezioni emerse nel Comitato ristretto sono superate dalla prospettiva del riordino delle facoltà, che peraltro è prevista da un organico provvedimento *ad hoc*. La soluzione della facoltà appare quindi equilibrata ed adeguata al fine di conservare il patrimonio di esperienze acquisito nel campo dell'educazione fisica e sportiva dall'ISEF, senza che la riforma si risolva in un mero intervento cosmetico. Ritiene pertanto opportuno sottolineare - al di là di eventuali riserve di ordine generale espresse da qualche Gruppo, che peraltro non attengono al merito di questo provvedimento - il concorde impegno di tutte le forze politiche a favore della riforma.

Posto quindi ai voti, l'articolo 1 è approvato nel testo del Comitato ristretto.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore BOMPIANI fa presente che dalle audizioni svolte è emersa con chiarezza una indicazione: la riabilitazione può essere affidata solo a chi, per formazione scientifica e professionale, ha una conoscenza delle patologie. Chi non proviene da una formazione di tipo sanitario, quindi, non può operare nella riabilitazione, pena gravi rischi per i pazienti. Propone quindi di sopprimere la menzione dell'indirizzo per la riabilitazione motoria, inserendo invece, accanto all'educazione fisica, quella motoria.

Il senatore NOCCHI afferma che le audizioni dei fisiatristi si sono svolte all'insegna di un equivoco: quello che l'indirizzo della riabilitazione sia affidato agli attuali ISEF. Ovviamente questi sono destinati a scomparire, e il loro posto sarà preso da una realtà ben diversa, costituita dalle future strutture universitarie. Fin dall'inizio del dibattito, poi, la Commissione si è trovata di fronte al problema se cogliere l'occasione rappresentata dalla riforma per innovare l'ordinamento della riabilitazione, secondo quanto chiedono da tempo le associazioni rappresentative dei tecnici della riabilitazione. Esse infatti rivendicano la laurea in nome della autonomia operativa e professionale che caratterizza il tecnico della riabilitazione. Proprio in questi giorni, del resto, il Governo è impegnato a ridefinire il profilo professionale degli infermieri, secondo un modello - indicato da una direttiva comunitaria - che prevede, dopo il quinquennio della scuola secondaria superiore, un corso triennale. Se questa è la prospettiva per una figura professionale come quella degli infermieri, che è fortemente incardinata entro una struttura gerarchica, non si vede il motivo per negare la laurea ai tecnici della riabilitazione, le cui funzioni comportano una ben maggiore autonomia professionale. In questa prospettiva, il nuovo corso di laurea potrebbe fondarsi su una prima fase comune a tutti gli indirizzi, cui farebbero seguito indirizzi differenziati, dei quali quello dedicato alla riabilitazione sarebbe strettamente legato alla facoltà di medicina. Dopo aver ricordato le analoghe soluzioni adottate in Germania, conclude dicendosi favorevole, per le suddette ragioni, all'articolo 2.

Il senatore MANZINI teme che vi sia una contraddizione fra il riordinamento complessivo delle facoltà, previsto dagli altri provvedimenti attualmente all'esame della Commissione, e il testo in esame. Quest'ultimo nasce dall'esigenza di superare l'attuale realtà degli ISEF; aggiungere a ciò problematiche ulteriori - come quelle della riabilitazione - rischia di complicare il lavoro, viste anche le analoghe richieste avanzate da altre categorie. Un indirizzo dedicato alla riabilitazione motoria sarebbe quasi interamente inserito nelle discipline mediche, e solo con difficoltà potrebbe venire collegato all'area dell'educazione motoria. È quindi favorevole alla proposta emendativa del senatore Bompiani, tanto più che anche questo genere di problemi potrà essere risolto dal riordino delle facoltà.

Il senatore BOGGIO sottolinea l'esigenza di tener conto dei fatti: oggi esistono migliaia di palestre, ove viene praticata la cosiddetta ginnastica correttiva da parte di persone che hanno solo attestati o diplomi di natura e origine indefinite. Si tratta di un problema gravissimo, che mette a repentaglio la salute delle persone. Anche negli ospedali, del resto, i pazienti sono affidati ai fisioterapisti in base ad un controllo medico quanto mai sommario. A suo avviso, sarebbe estremamente pericoloso prevedere una laurea in riabilitazione senza indicare chiaramente caratteri, limiti e funzioni della nuova figura professionale, altrimenti questi laureati, forti del loro titolo, rifiuterebbero ogni subordinazione funzionale agli specialisti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente SPITELLA avverte che la seduta pomeridiana non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 14.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1990

**114<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***MORA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cimino.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

**IN SEDE DELIBERANTE****Disciplina della riproduzione animale (2292)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta del 27 giugno.

Il relatore MICOLINI preannuncia che, a seguito del parere della Commissione giustizia - di cui dà lettura - presenterà due emendamenti soppressivi dell'ultimo comma dell'articolo 9 e dell'articolo 12.

Il presidente MORA dà notizia del parere favorevole espresso all'unanimità dalla Commissione affari costituzionali sul testo del disegno di legge.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore CASADEI LUCCHI si dice anzitutto d'accordo sui principi ispiratori della normativa proposta dal Governo: è una materia delicata e molto importante che va opportunamente disciplinata secondo un'ottica unitaria. Soffermandosi quindi sulle competenze regionali, preannuncia la presentazione di un emendamento al primo comma dell'articolo 8, che prevede il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nell'emanazione del regolamento d'esecuzione.

Il senatore MARGHERITI richiama l'attenzione del Governo sul repentino calo del prezzo della carne e sui rilevanti danni subiti dai nostri allevatori, che chiedono rigorosi controlli alle importazioni e

contingentamenti. Chiede di conoscere al riguardo quali provvedimenti il Governo intenda adottare di fronte alla situazione drammatica venutasi a creare, specie per la razza chianina.

Il presidente MORA dà quindi lettura di due emendamenti presentati dal senatore Micolini (uno, aggiuntivo dell'articolo 8-bis, prevede l'elevazione ad ente pubblico dell'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani»; l'altro, aggiuntivo dell'articolo 11 bis, concernente gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali) e dell'emendamento dei senatori Casadei Lucchi e Cascia, testè preannunciato.

Il sottosegretario CIMINO esprime parere contrario all'emendamento aggiuntivo dell'articolo 8-bis in considerazione dell'onere di spesa che esso implica.

Si dice poi favorevole all'emendamento aggiuntivo dell'articolo 11-bis, mentre si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento al primo comma dell'articolo 8.

Il relatore MICOLINI ritira l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 8-bis.

Il Presidente MORA rileva che l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 11-bis non richiede pareri obbligatori delle Commissioni prima e quinta, mentre sarà necessario acquisire il parere della Commissione affari costituzionali sull'emendamento al primo comma dell'articolo 8.

Il relatore MICOLINI invita il senatore Casadei Lucchi a ritirare l'emendamento, considerando che col provvedimento in questione si provvede a recepire la nuova normativa comunitaria e ad adeguare la disciplina nazionale al progresso tecnologico, senza toccare problemi di competenza delle Regioni, che hanno ampiamente legiferato in materia.

Il senatore CASADEI LUCCHI fa osservare che l'emendamento si limita a riguardare una materia che è prettamente amministrativa e rileva come il parere della Conferenza Stato-Regioni non possa che essere valutato positivamente.

Il sottosegretario CIMINO ribadisce di rimettersi alla Commissione sulla predetta proposta emendativa.

Si passa quindi all'esame dell'articolato.

La Commissione approva nel testo del Governo, con separate votazioni, gli articoli da 1 a 7.

In attesa di acquisire il parere della 1<sup>a</sup> Commissione (affari costituzionali) sull'emendamento a firma dei senatori Casadei Lucchi e Cascia, concernente l'articolo 8, il seguito della discussione viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1990

199<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

CASSOLA

*Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti, il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Saporito e il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci.*

*La seduta inizia alle ore 11,30.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla riforma dell'ENEA, in relazione ai disegni di legge nn. 1176, 1521, 1705 e 1803-bis**

Il ministro RUBERTI, nel ricordare l'espansione delle attività svolte dall'ENEA (dal comparto energetico, attribuito dalla legge istitutiva, all'innovazione tecnologica e alla tutela ambientale), rileva che essa rispecchia i mutamenti intervenuti nella ricerca italiana: occorre, però, non solo prendere atto di tale situazione ma farsene carico adeguatamente, se si vuole utilizzare e valorizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze maturate dall'ENEA nel corso degli anni, ponendole al servizio della complessiva crescita tecnologica dell'intero sistema produttivo.

Ferma restando la vigilanza del Ministero dell'industria, è indispensabile il coordinamento operativo dei compiti che andranno attribuiti all'Ente (energia, innovazione, ambiente), effettuato secondo moduli dotati di una certa elasticità, che abbiano riguardo esclusivamente a un criterio di efficienza. Si tratta pertanto di tener conto delle diverse esigenze operative riconoscendo all'ente autonomia organizzativa e gestionale: ciò presuppone la parziale delegificazione della materia e la configurazione di strutture e procedure funzionali ai programmi concretamente scelti.

Gli enti di ricerca italiani non sempre sono risultati idonei a sostenere la competitività internazionale: l'ENEA, invece, ha goduto

fondatamente di considerazione e prestigio nell'ambito della ricerca internazionale. Sarebbe saggio, pertanto, utilizzare al meglio il patrimonio di conoscenze e competenze maturate al suo interno, riequilibrando al tempo stesso i rapporti con i ministeri interessati e valorizzando la sua autonomia organizzativa e gestionale.

Sulle dichiarazioni del Ministro si apre un dibattito.

Il senatore GIANOTTI, premesso che la tripartizione delle competenze non deve essere affermata a scapito del settore energetico, teme che ai diversi compiti che si intende attribuire all'ente finisca per corrispondere una eccessiva separatezza delle rispettive strutture.

Il ministro RUBERTI sottolinea che una maggiore trasparenza circa le attribuzioni istituzionali dovrebbe contribuire a chiarire gli ambiti di attività e le risorse destinate ai settori dell'energia, dell'innovazione e dell'ambiente, superando gli equivoci attuali per cui l'ente si occupa dei diversi comparti ma solo in quanto connessi alla materia energetica. È proprio della responsabilità politica scegliere le opzioni di fondo e le corrispettive risorse finanziarie. Il Parlamento, da parte sua, dovrà decidere la struttura più adeguata per la riforma dell'ente: questo, in ogni caso, dovrà utilizzare le competenze esistenti non soltanto agendo come agenzia ma integrando le diverse funzioni relative alla ricerca interna, al coordinamento operativo e al trasferimento della ricerca e dell'innovazione al sistema produttivo, configurandosi come stimolo alla complessiva crescita tecnologica nazionale.

Il senatore NEBBIA, riconosciuta l'importanza dell'ENEA, ritiene che la fornitura di servizi dovrebbe consentire all'ente un certo grado di autofinanziamento. Si dichiara contrario, inoltre, alla separazione dei tre comparti operativi (energia, innovazione e ambiente), considerati i maggiori oneri che ne deriverebbero, unitamente agli impacci burocratici e alla dispersione di risorse umane e finanziarie. I pubblici poteri, quindi, hanno il dovere di scelte che valorizzino il patrimonio esistente in un quadro di soluzioni organiche e unitarie.

Il senatore ALIVERTI, dopo essersi soffermato sui grandi progetti di ricerca internazionale, ricorda che, secondo alcuni, l'ENEA rischia di perdere la propria specificità in campo energetico e pertanto l'esercizio delle diverse competenze andrebbe più opportunamente ricollocato negli ambiti originari. L'immagine internazionale dell'ente, tuttavia, resta indubbiamente qualificata, nonostante che la situazione in cui esso continua a operare appaia meno positiva. Chiede inoltre chiarimenti sulla collaborazione dell'ENEA in vari programmi di ricerca internazionale, sulla futura dotazione finanziaria e la possibilità di autofinanziamento, sulle ragioni che possono aver giustificato l'inopinato aumento di oltre il 25 per cento dei dipendenti, sull'esigenza di una opportuna distinzione funzionale rispetto a quanto previsto per il CNR, sulla necessità di modificare i finanziamenti statali a pie' di lista, sulla molteplicità di competenze assunte in via di fatto e sulle ipotesi di strutture operative diversificate.

Il ministro RUBERTI, dopo aver accennato alle vicende che hanno provocato il degrado dell'esperienza di ISPRA, riconosce necessarie scelte chiare e tempestive se si vuole evitare che anche l'ENEA sia coinvolto in un deterioramento progressivo provocato dalla mancanza di decisioni politiche. Si sofferma quindi su taluni progetti cui partecipa anche il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e ricorda che la vigilanza sull'ente è tuttora attribuita al Ministero dell'industria. Esprime inoltre perplessità sui ritardi che si registrano nella capacità di gestire, in modo coordinato, una molteplicità di iniziative adottate in ordine a precisi obiettivi.

Gli addetti alla ricerca in Italia sono la metà di quelli esistenti nella Repubblica federale di Germania: tale constatazione impone il dovere di non disperdere il patrimonio accumulato dall'ENEA, che va invece ristrutturato, se si vuole interrompere il processo di degrado in cui versa, proiettando l'ente verso moduli operativi di maggiore efficienza.

Il senatore MARGHERI condivide tale esigenza, ma auspica una precisa individuazione di compiti, funzioni e strumenti da attribuire all'ENEA.

Il ministro RUBERTI, quindi, si sofferma sull'obiettivo interconnessione esistente tra i comparti nei quali l'ente è attualmente impegnato in via di fatto: resta il problema di assicurare non tanto il coordinamento politico quanto il coordinamento operativo, atteso che in Italia manca la capacità di sostenere il trasferimento del patrimonio di ricerca e innovazione al sistema produttivo. L'ENEA, nonostante la crisi di identità in cui versa, dimostra di avere le capacità per rispondere a tali bisogni: occorre però una profonda ristrutturazione.

Il senatore NEBBIA ritiene che l'ENEA, a differenza del CNR, sia l'unico ente in grado di diffondere la ricerca scientifica. Conviene il senatore MARGHERI.

Il presidente CASSOLA, ricordato come la originaria proposta della Commissione industria in ordine a una agenzia per l'innovazione tecnologica (con una tripartizione funzionale) derivava dal venir meno dell'oggetto principale in relazione al quale l'ENEA era stato istituito, sottolinea l'anomalia dell'attuale sistema legislativo che attribuisce di volta in volta i finanziamenti per le spese di funzionamento dell'ente, ivi comprese quelle per il personale. Ritiene inoltre che l'attività dell'ENEA dovrebbe avere diversi ambiti di competenza per cui si potrebbe prevedere una parte di finanziamenti specificamente attribuiti per le attività di istituto e una parte di risorse che si configurerebbero in modo analogo a quelle proprie di una agenzia di servizi: l'ENEA, infatti, dovrebbe acquisire e cooperare con ministeri, soggetti pubblici e privati, adottando contratti, convenzioni e accordi di programma. Pur rimanendo, infine, la vigilanza del Ministero dell'industria, si tratterebbe di assicurare comunque una presenza dei ministeri responsabili delle politiche dell'ambiente e della ricerca scientifica per meglio coordinarne l'attività.

Il ministro RUBERTI condivide tali suggerimenti, tenuto conto della concreta possibilità di distinguere le spese fisse del nuovo ente dalla facoltà di allocare mezzi e risorse sul mercato in cui operano altri soggetti pubblici e privati.

Il presidente CASSOLA ringrazia il ministro Ruberti e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CASSOLA avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15,30, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 13,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la ristrutturazione e riconversione industriale  
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1990

*Presidenza del Presidente*

**MARZO**

*Intervengono il ministro delle partecipazioni statali, onorevole Fracanzani, ed il sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali, onorevole Montali.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il presidente MARZO comunica che è pervenuta dal Ministro delle partecipazioni statali una comunicazione relativa al rinnovo del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva dell'ENI per il periodo 1990-1993, a norma dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La relativa documentazione sarà distribuita ai commissari a cura della segreteria della Commissione.

**PARERE SULLA PROPOSTA DI NOMINA DEL VICEPRESIDENTE DELL'ENI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, QUARTO COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Il deputato PUMILIA svolge la relazione sulla proposta di parere parlamentare in titolo, sottolineando come il profilo dell'ingegner Grotti riveli la figura di un *manager* con una grande esperienza professionale e che ha conseguito importanti risultati nelle aziende, quali la COMSAL e la SAMIM, in cui ha ricoperto importanti incarichi.

Dopo aver rilevato la positività della proposta di nomina in esame che corrisponde a quei criteri di capacità e di esperienza professionale che dovrebbero essere seguiti dal Governo nelle scelte che esso compie, conclude raccomandando alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Il presidente MARZO dà quindi la parola ai commissari che intendano intervenire per dichiarazione di voto.

Il senatore CARDINALE, valutata positivamente la scelta di un tecnico che ha operato all'interno delle società operative del gruppo ENI, non condivide il sistema della spartizione delle cariche tra i partiti della maggioranza, che tra l'altro ha procurato gravi ritardi nella formazione della giunta dell'ENI, soprattutto in un momento delicato per la vita dell'ente. Per i motivi suddetti preannuncia il voto di astensione della sua parte politica.

Il deputato GUNNELLA manifesta apprezzamento per una nomina squisitamente tecnica che privilegia la professionalità e la managerialità. Annuncia quindi il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore FOGU preannuncia il voto favorevole del suo gruppo nei confronti di un tecnico capace che ha sempre ben operato nel gruppo ENI.

Il deputato Antonio BRUNO preannuncia il voto favorevole della sua parte politica alla proposta di parere illustrata dal collega Pumilia per la professionalità e la capacità manageriale dimostrata dall'ingegner Grotti nella sua precedente attività professionale.

Il deputato FARAGUTI, nel preannunciare il voto favorevole del gruppo democratico cristiano alla proposta formulata dal relatore, manifesta la sua meraviglia per la presa di posizione del Gruppo comunista, di cui non condivide le motivazioni politiche.

Il deputato CHERCHI, dopo aver manifestato anch'egli come il collega Cardinale, il suo apprezzamento per le caratteristiche professionali e le capacità manageriali del candidato, preannuncia il voto di astensione del Gruppo comunista motivato soprattutto dal metodo che viene seguito nella scelta dei candidati ai vertici degli enti a partecipazione statale, un metodo che tende a privilegiare gli equilibri di assetti di potere consolidati.

Il presidente MARZO dà lettura del seguente schema di parere favorevole alla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri relativa alla nomina dell'ingegner Alberto Grotti a vicepresidente dell'ENI: «La Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, riunita il 5 luglio 1990 sotto la presidenza del deputato Marzo; presa in esame la lettera del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 giugno 1990, e relativi allegati, con la quale viene richiesto il parere parlamentare prescritto dagli articoli 1 e 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, per la nomina dell'ingegner Alberto Grotti a vicepresidente dell'ENI; ascoltata la relazione introduttiva del deputato Pumilia; delibera di esprimere parere favorevole per la nomina dell'ingegner Alberto Grotti alla vicepresidenza dell'ENI».

Il presidente MARZO indice quindi la votazione a scrutinio segreto sullo schema di parere sopracitato, ai sensi del 1° comma dell'articolo 51 del Regolamento della Camera dei deputati. Partecipano alla votazione i deputati: Antonio Bruno, Cavicchioli, Cherchi, Faraguti, Gunnella, Marzo, Merloni, Polidori, Pumilia, Vincenzo Russo; ed i senatori: Aliverti, Cardinale, Covello, Crocetta, Donato, Dujany, Ferrari-Aggradi, Fogu, Walter Fontana e Pezzullo.

Lo schema di parere viene approvato con 16 voti favorevoli e 4 astenuti.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione**  
**e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania**  
**colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981**

GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1990

*Presidenza del Presidente*  
SCALFARO

*La seduta inizia alle ore 12.*

**Audizione del senatore VALENZI**

La Commissione, informata che la seduta è trasmessa mediante l'impianto televisivo a circuito chiuso, procede alla audizione del senatore VALENZI dal 19 maggio 1981 al 26 agosto 1982 sindaco di Napoli, commissario straordinario del Governo per l'attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, il quale è accompagnato dall'avvocato dello Stato CANANZI, componente del comitato tecnico amministrativo presso il comune di Napoli e dall'architetto GIANNÌ, dirigente dell'ufficio tecnico per l'attuazione del citato programma straordinario (gestione stralcio).

Il senatore VALENZI svolge una relazione sulle attività compiute in qualità di commissario del Governo.

Intervengono e pongono quesiti i deputati MANNA e D'ADDARIO, i senatori FLORINO e LIBERTINI, il deputato BECCHI ed il Presidente SCALFARO.

Rispondono ai quesiti posti il senatore VALENZI, l'avvocato dello Stato CANANZI e l'architetto GIANNÌ.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1990

*Presidenza del Vice Presidente*  
LODI FAUSTINI FUSTINI

*Intervengono, per l'Istituto di assistenza per i dipendenti degli enti locali, il commissario straordinario Querci ed il direttore generale Vitale; per la Cassa di previdenza del Monte dei Paschi di Siena, il presidente Barellini ed il direttore Ciampolini; per la Cassa di previdenza dell'Istituto San Paolo di Torino, il presidente Boidi ed il direttore Zardi.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**Audizione dei presidenti dell'Istituto assistenza dipendenti enti locali, della Cassa previdenza Monte dei Paschi di Siena e della Cassa previdenza Istituto San Paolo di Torino**

Il presidente LODI FAUSTINI FUSTINI avverte che dell'odierna seduta sarà redatto un resoconto stenografico e che, consentendo la Commissione, la pubblicità sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che le audizioni odierne sono state definite dall'Ufficio di Presidenza a norma dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il commissario straordinario dell'INADEL, QUERCI, illustra ampiamente la relazione predisposta ai sensi del predetto articolo 56.

Sottolinea in particolare che il bilancio dell'ente si presenta in attivo ancora per alcuni decenni, secondo calcoli attuariali. Non può però non ricordare che esistono alcuni problemi sul tappeto.

Riguardo al patrimonio immobiliare, si prevede per il futuro una minore redditività rispetto a quella attuale, avendo esso maggiore bisogno di manutenzione con costi di gestione certamente più alti. Premesso che potrebbe rendersi necessario in futuro un aumento delle aliquote contributive, precisa che l'INADEL dispone di sedi periferiche in ogni provincia e che la struttura di cui dispone è da ritenere non utilizzata pienamente. Riferendosi alla proposta di integrare le attività dell'INADEL con quelle della Cassa pensioni per i dipendenti degli enti

locali del Ministero del tesoro, ritiene possibile configurare ipotesi diverse rispetto all'attuale dal punto di vista della conformazione giuridica.

Ritenuto che omogeneizzare i trattamenti da parte degli enti che svolgono attività simile presupporrebbe la parificazione degli importi contributivi, fa presente che dovrebbe essere perfezionato un clima di collaborazione con gli enti locali per impostare un piano complessivo di investimenti immobiliari che tengano conto delle esigenze delle specifiche realtà territoriali: la collaborazione fra gli enti pubblici e gli enti locali potrebbe essere definita mediante modifiche alla legislazione in vigore.

Conclude auspicando che l'INADEL, come altri enti che si trovano nella stessa situazione, possa al più presto uscire dalla condizione di gestione straordinaria in cui attualmente versa.

Il deputato Carlo D'AMATO, *relatore*, riconosce innanzitutto che la relazione testè illustrata è ampia e sufficientemente chiara.

Si diffonde poi sui riferimenti normativi dell'Ente e sul numero degli iscritti ripartiti secondo l'attività lavorativa. Ricorda anche le prestazioni complessive e gli importi erogati dall'INADEL, nonché i problemi conseguenti alla sovrapposizione di competenze ed al transito del personale proveniente dagli enti disciolti; auspica inoltre che il commissariamento attuale sia superato nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari, chiede di conoscere i criteri sottesi alle scelte effettuate e se siano privilegiati i comuni che presentano un'alta tensione abitativa. Chiede di conoscere quindi l'elenco e l'esatta ubicazione delle unità immobiliari, quali siano le modalità per procedere all'acquisto o per decidere la costruzione di nuovi edifici, quale sia il costo medio delle unità abitative e quali siano i criteri di assegnazione ai locatari.

Premesso che l'INADEL dall'erogazione di prestazioni assistenziali e previdenziali come attività primaria è passato anche a gestire un enorme patrimonio immobiliare, si chiede se l'organizzazione del personale e la sua preparazione specifica rispondano alle nuove esigenze e se i vertici dell'Ente intendano ricorrere all'opera di una società esterna per curare la gestione.

Svolte alcune considerazioni sulla politica immobiliare dell'INADEL e su eventuali proposte di modifica legislativa necessarie per migliorare l'efficienza, chiede maggiori ragguagli sulle nuove procedure informatizzate per una più sollecita liquidazione dei trattamenti pensionistici.

Il senatore ANTONIAZZI, dopo aver chiesto notizie sulla gestione dell'istituto magistrato e dei convitti, si riferisce al contenuto delle tabelle allegate alla relazione, in cui emergono tempi diversi nelle varie province per la liquidazione delle prestazioni: chiede le ragioni di tali differenziazioni e se ciò sia dovuto al numero delle unità impiegate o ad altre cause.

Chiede maggiori ragguagli sull'ipotizzata non piena utilizzazione del personale e sui concorsi in atto che intendono assumerne di nuovo, pur se a tempo determinato e per obiettivi particolari. Intende conoscere le

caratteristiche dei nuovi investimenti immobiliari, se essi siano offerti sul mercato a prezzi tali da essere occupati totalmente.

Quanto all'integrazione fra l'INADEL e la Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali, sembra vi sia un'opposizione da parte del Ministero del tesoro e che si vada verso una convenzione al fine di ridurre i tempi di liquidazione: chiede quale sia il giudizio dei vertici dell'Ente e quali siano le loro proposte in merito.

Il senatore PERUGINI ritiene che il provvedimento sugli enti locali, varato di recente dal Parlamento, rivaluti fra l'altro il ruolo svolto dall'INADEL; è necessario altresì definire le modalità della convenzione con il Ministero del tesoro per la riduzione dei tempi di erogazione delle pensioni. Si sofferma poi sulla redditività del patrimonio immobiliare e sul contenzioso ad esso relativo, chiedendo se il basso reddito sia dovuto soltanto alla legislazione in vigore o anche all'esistenza di notevoli morosità.

Rileva che, al pari dell'INADEL, anche altri enti lamentano la mancata copertura dell'organico, anche se spesso essi hanno visto diminuite negli ultimi anni le proprie competenze: è necessario svolgere al riguardo un'attenta riflessione. Concludendo, chiede notizie sull'attività svolta da alcune sedi periferiche, come quelle di Catanzaro e Reggio Calabria.

Il senatore VECCHI ritiene innanzitutto che, valutata importante l'attività dell'INADEL, esso debba essere posto al più presto in condizioni di agire in condizioni di normalità.

Svolte alcune considerazioni sull'attività di gestione immobiliare dell'Ente e sull'opportunità di modificare i meccanismi di trattamento di fine rapporto vigenti nella pubblica amministrazione, riconosce che il personale dell'INADEL è sottoposto ad un impegno notevole per la gestione del patrimonio, mentre non sembra che nell'erogazione delle prestazioni raggiunga un'elevata produttività.

Gli sembra elevata la spesa complessiva destinata al contenzioso, e probabilmente ciò dipende da norme legislative non molto chiare che impongono conteggi elaborati per procedere alle liquidazioni. Quanto al patrimonio immobiliare, chiede che sia fornito l'elenco completo con la sua ubicazione, nella considerazione che il rendimento netto dell'1,95 per cento si presenta basso rispetto ad enti similari; chiede se il patrimonio sia conteggiato al valore storico o a quello attuale ed invita i vertici dell'Ente a presentare proposte per innalzare tale rendimento. Chiede infine quali siano le caratteristiche dei convitti e quali i criteri utilizzati per garantirne l'accesso.

Il senatore TANI chiede ragguagli sul contenuto di alcuni articoli apparsi nel giugno scorso su un periodico in merito agli acquisti - definiti incauti - dell'INADEL.

Chiede le ragioni per cui sembra sia stato preferito in passato l'investimento immobiliare rispetto a quello mobiliare, e quale sia l'importo ad essi rispettivamente destinato. Chiede poi l'elenco e l'ubicazione del patrimonio immobiliare, quale sia il tempo necessario perchè esso sia dato in locazione, quali siano i criteri per la scelta

all'esterno dei periti immobiliari e perchè non si utilizzi a tal fine il personale interno.

Chiede ancora perchè l'Istituto ricorra ad un centro elettronico esterno e non si serva di un proprio centro, la cui gestione sarebbe meno onerosa; se i piccoli prestiti ed i mutui edilizi vengano concessi anche agli iscritti, e se si intenda dare priorità ai mutui «prima casa», con un rendimento netto del 9 per cento, rispetto alla locazione di immobili, che offrono un rendimento nettamente inferiore.

Il deputato BORRUSO chiede di fornire notizie sull'aliquota teorica di equilibrio e sulla struttura del personale, che ritiene non equilibrata: dall'esame dei dati relativi alle liquidazioni emerge, infatti, una bassa produttività.

Svolte alcune considerazioni sulla mancata comunicazione dei volumi di attività da parte di alcune sedi periferiche, sottolinea la necessità di pervenire ad una diversa organizzazione dell'Ente ed auspica un sollecito superamento della fase commissariale, in vigore da molti anni.

Ricordato che il numero del personale degli enti locali è negli ultimi dieci anni più o meno raddoppiato, si sofferma sulla redditività e sui piani di investimento relativi al settore immobiliare, precisando che - a suo parere - non è possibile gestire un patrimonio così vasto e complesso con l'attuale disponibilità d'organico, peraltro non sufficientemente sollecito ad adeguarsi ai nuovi processi informatici.

In conclusione, ritiene che il Parlamento dovrà svolgere un'attenta riflessione sulle competenze e sull'attività complessiva dell'INADEL, per anticipare il verificarsi di future situazioni di squilibrio: potrebbe essere opportuno considerare di nuovo la possibilità di pervenire alla costituzione di un ente unico di previdenza per l'intero pubblico impiego.

Il senatore ANGELONI chiede di conoscere l'importo complessivo annuale dei contributi e delle spese effettuate, anche in rapporto al reddito derivante dal patrimonio immobiliare. Chiede ancora di conoscere l'entità complessiva di tale patrimonio e quali siano le valutazioni sulla possibile integrazione fra l'INADEL e la Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

Il commissario straordinario dell'INADEL, QUERCI, risponde diffusamente alle domande poste dai commissari, svolgendo altresì numerose considerazioni. Afferma in particolare che è necessario assicurare all'INADEL chiarezza per il prossimo futuro, migliorandone la potenzialità operativa anche mediante un'ampliamento delle proprie attività. Assicura la disponibilità dell'Ente nel mettere a disposizione il 50 per cento degli appartamenti disponibili a coloro che hanno subito lo sfratto. Quanto alla gestione del patrimonio immobiliare, è necessario ricorrere a consulenti esterni non essendovi disponibilità fra il personale interno.

Il direttore generale dell'INADEL, VITALE, precisa che l'aliquota contributiva è del 3,60 per cento a carico del datore di lavoro e del 2,50

per cento a carico del lavoratore, per quanto riguarda l'erogazione dell'indennità di fine rapporto. Ritiene che in futuro si possano erogare i piccoli prestiti ed i mutui edilizi, nonchè procedere alla gestione di forme di previdenza integrativa; secondo alcune pronunzie giurisprudenziali, se si intende mantenere il trattamento di fine rapporto esso deve essere parificato a quello erogato dall'ENPAS.

Il personale in servizio ammonta a circa 1.300 unità, di cui gran parte prossimo alla pensione, su una pianta organica di 1.800 unità: se si rimedierà in futuro a tale stato di cose e se le sedi periferiche saranno opportunamente dimensionate anche ricorrendo alla mobilità, i tempi di liquidazione delle prestazioni potranno essere concretamente ridotti. Tale obiettivo potrà essere maggiormente raggiunto se saranno perfezionate le procedure informatiche, anche se si deve riconoscere che il personale più anziano non è molto sollecito nei confronti delle innovazioni tecnologiche. Fornisce in conclusione notizie sui convitti e sull'istituto magistrale.

Il presidente LODI FAUSTINI FUSTINI ringrazia i rappresentanti dell'INADEL e li congeda. Sospende quindi brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 16,30, è ripresa alle 16,55).*

Il presidente della Cassa di previdenza del Monte dei Paschi di Siena, BARELLINI, illustra diffusamente la relazione predisposta a norma dell'articolo 56 della legge n. 88. Si sofferma in particolare sul numero degli iscritti e dei beneficiari, nonchè sull'ammontare medio delle prestazioni con i dati relativi agli anni dal 1985 al 1989. Fornisce notizie in merito alle percentuali applicate sull'ultimo stipendio per stabilire l'importo della pensione ed alle differenze esistenti con le prestazioni assicurate dall'INPS.

Quanto al patrimonio immobiliare, esso è rappresentato prevalentemente da edifici destinati ad uso abitativo; i rapporti con i locatari possono considerarsi soddisfacenti ed esiste qualche caso di morosità. Il tasso di rendimento lordo nel 1989 è stato del 6,62 per cento riguardo al prezzo di acquisto degli edifici, di cui l'1,63 per cento viene utilizzato per spese di manutenzione.

Fornisce alcuni dati sul rapporto fra iscritti e beneficiari negli ultimi cinque anni e precisa che viene pagato il contributo di solidarietà, che per il 1989 è stato pari al 2 per cento della retribuzione imponibile.

Il deputato BORRUSO, *relatore*, chiede notizie sulla natura della prestazione previdenziale assicurata dalla Cassa e sulle caratteristiche del fondo base e del fondo integrativo. Chiede ancora notizie sul tasso di valorizzazione della prestazione e sul livello di copertura da parte del fondo integrativo.

Intende poi conoscere l'età massima per ottenere il diritto alla pensione, quale sia l'aliquota teorica di equilibrio e quale l'aliquota reale versata dall'azienda, quale sia il rapporto percentuale fra iscritti e beneficiari anche negli ultimi cinque anni, e se esista un sistema per agganciare le pensioni agli stipendi.

Chiede infine maggiori ragguagli sugli importi complessivamente erogati a titolo di prestazioni pensionistiche, ed in particolare perchè esista la differenza fra i circa 33 miliardi del 1985 ed i circa 47 miliardi del 1989.

Il presidente LODI FAUSTINI FUSTINI chiede notizie sul rapporto fra iscritti e beneficiari previsto nel prossimo futuro, se esista un «tetto» massimo per l'erogazione delle prestazioni, quali siano i livelli di età per il pensionamento, e quali siano i criteri utilizzati nel caso in cui un dipendente chieda di cessare dal servizio dopo i primi cinque anni: si riferisce anche alla riliquidazione delle pensioni ai sensi delle leggi n. 140 del 1985 e n. 544 del 1988.

Ai quesiti posti rispondono il presidente della Cassa, BARELLINI, ed il direttore CIAMPOLINI.

Il presidente LODI FAUSTINI FUSTINI li ringrazia e li congeda.

Il presidente della Cassa di previdenza dell'Istituto San Paolo di Torino, BOIDI, illustra la relazione inviata alla Commissione ai sensi dell'articolo 56 della legge n. 88. Si sofferma in particolare sui dati relativi alla qualità del servizio reso, agli indicatori di efficienza dell'attività della Cassa, alla condizione finanziaria complessiva, precisando che al 31 dicembre scorso il rapporto fra iscritti e beneficiari è pari a 6,3, mentre per gli anni successivi è prevista una variazione, fino a scendere a circa 5 nel 1992. Non esistono difficoltà di ordine finanziario e quindi la Cassa versa all'INPS un contributo di solidarietà che per il 1989 è stato superiore ai 10 miliardi e mezzo.

Quanto ai piani di investimento immobiliare, ad essi è destinata annualmente una percentuale compresa tra il 20 ed il 40 per cento delle somme disponibili; il mantenimento dell'equilibrio finanziario può essere ottenuto con un'eventuale variazione delle aliquote contributive, senza possibilità di apporti dell'INPS o dello Stato.

Il deputato BORRUSO, *relatore*, chiede notizie sulle differenze esistenti fra le prestazioni della Cassa e quelle dell'INPS, precisando che il rapporto del 6,3 tra iscritti e beneficiari si presenta assai positivo. Chiede ancora quale sia l'aliquota teorica di equilibrio nei prossimi cinque anni, quali siano le caratteristiche delle prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa, quale il tasso di rendimento annuo e la copertura complessiva, nonché quali siano le percentuali calcolate sullo stipendio a seconda degli anni di contribuzione.

Chiede infine di fornire dati specifici sulle aliquote contributive in vigore.

Il presidente LODI FAUSTINI FUSTINI chiede di conoscere le modalità relative al pensionamento anticipato che interessa il personale femminile e quali siano le caratteristiche generali delle domande tendenti ad ottenere la pensione prima del raggiungimento del massimo contributivo.

Rispondono alle domande poste il presidente della Cassa, BOIDI, ed il direttore ZARDI, il quale specifica che per 40 anni di contribuzione effettiva la percentuale applicata è dell'80 per cento sull'ultimo stipendio. Quanto alle aliquote contributive, sono del 10,40 per cento a carico dell'azienda e del 2,60 per cento a carico del lavoratore; tali aliquote diventano per i funzionari e gli impiegati, rispettivamente, del 9,75 e del 3,25 per cento.

Presentandosi la gestione attuale della Cassa in attivo, l'aliquota teorica di equilibrio per il prossimo quinquennio è dell'8,50 per cento. Fornisce infine notizie sulle modalità dei pensionamenti anticipati, anche in relazione al personale femminile.

Il presidente LODI FAUSTINI FUSTINI ringrazia i rappresentanti della Cassa di previdenza dell'Istituto San Paolo di Torino e li congeda, avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo, 10 luglio 1990, alle ore 15, per ascoltare i rappresentanti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

## **SOTTOCOMMISSIONE**

### **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Orlando, ha espresso, a norma dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, il seguente parere sulla nuova formulazione dell'articolo di copertura del disegno di legge:

Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari (1610): *parere contrario*.

*(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione).*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE**

### **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Venerdì 6 luglio 1990, ore 11*

#### *Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: audizione del dottor Martin Bangemann, vice presidente della Commissione delle Comunità europee.

---